# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000000000000000000000

ESTRATTO I	DAL PROCESSO	VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	1 3 FEB.	2001
	=====	=============	=======================================	<del>-</del>	
				<del></del>	
ADDI' <b>1 3 FE</b> 212 - ROMA, S	B. 2001 NELLA I E' RIUNITA LA	SEDE DELLA REGIO A GIUNTA REGIONAL	ONE LAZIO, IN V E, COSI' COSTI	JIA CRISTOFORO	COLOMBO,
STORACE	Francesco	Drooddaa			
SIMEONI		Presidente ice Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
ARACRI	Francesco	Assessore	IANNARILLI ROBILOTTA		u
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Donato	W
CIARAMELLETTI	_	w		Francesco	W.
DIONISI	Armando	n .	VERZASCHI	Vincenzo Mari Marco	
FORMISANO	Anna Teresa	w .		Marco	-11
	····OMISSIS	IO Dott. Saverio			-
		_			<del></del>
	DELIB:	ERAZIONE N°	220		-
OGGETTO:		ASSOCIAZ	ZIONE FEDERA	AZIONE ITALI	ANA
DANZA - LEGAZIONI	E REGIONALE D	EL LAZIO CON SE	DE IN ROMA	DICONOCCINI	
DELLA PERSONALITA	' GIURIDICA DI	DIRITTO PRIVAT	O AT SENST DE	IAL B. CO.	100
N. 73.			O VI DENSI DEI	LA L.K. U2.12.	1983,



dello spettacolo del Turismo e dello Sport, competente per materia, effettuata con nota prot. n. 191198 in data 28.11.2000;

VISTA

la nota prot. n. 3112 del 28.11.2000 con la quale il Dipartimento Promozione della Cultura, dello spettacolo del Turismo e dello Sport, ha comunicato che non ha rilievi da formulare in merito alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica fatta dall'Associazione in parola;

**ESAMINATA** 

l'autocertificazione prodotta dai componenti del Consiglio di Amministrazione relativa all'assenza di carichi pendenti e di eventuali sentenze di condanne nei confronti dei medesimi;

**VISTA** 

la relazione dell'Ufficio in data 29.11.2000;

**RITENUTO** 

che esistono i presupposti per riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione Federazione Italiana Danza – Legazione regionale del Lazio, con sede in Roma:

**VISTA** 

la legge 15.05.1997, n.127;

all'unanimità

## DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione Federazione Italiana Danza – Legazione regionale del Lazio, con sede in Roma e di approvare lo Statuto, composto di 14 articoli, che si allega in copia e forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127, non è soggetta a controllo.

La deliberazione in parola verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e trasmessa all'Ente interessato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1 5 FEB. 2001





## ALLEG. alla DELIB. N. .. 1 3 FEB. 2001

Allegato "A" al rep. 26.487/4.108

STATUTO

dell'Associazione Sportiva e Culturale

"FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D."

#### Art. 1

E' costituita in Roma, via Monte Zebio n. 7, un'associazione sportiva e culturale denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D.".

Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere istituite sedi regionali e si potrà procedere alla no-

mina dell'eventuale responsabile di sede.

### Art. 2

associazione è apolitica, senza scopi di lucro, con intendimenti puramente sportivi, educativi, formativi e culturali.

## Art. 3

L'associazione ha per scopo:

a) la pratica e la diffusione della danza quale libera alternativa alle altre discipline riconosciute dal CONI. Ha inol-

lo scopo di riunire Società di danza sportiva, Gruppi di danza sportiva ed Associazioni di danza sportiva con finalità

promozione sportiva, ricreativa, educativa, culturale ed

artistica;

b) la promozione e la diffusione delle attività sportive, soe culturali nei settori della danza, del teatro della musica e di tutte le altre forme d'arte, sport e spettacolo

sia "dal vico" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale;

- c) l'organizzazione di concorsi, rassegne, competizioni, cor-
- si didattici, seminari di studio, convegni, stage, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- d) lo stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con organizzazioni turistiche;
- e) lo sviluppo dei rapporti con le altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati.


Gli associati fondatori verseranno una quota associativa annua di lire 500.000 (cinquecentomila), o quanto stabilito nei rapporti di convenzione eventualmente costituiti con enti affini o con le associazioni aderenti.

Per gli associati aderenti, l'importo della quota associativa sarà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo Naziona le.

Art. 5

Saranno ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale tutte le associazioni, i centri e le scuole di danza nonchè i cittadini i-





aliani e stranieri, di ambo i sessi, senza limiti di età i uali intendano perseguire gli scopi dell'Associazione e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Le richieste di adesione vanno indirizzate, su modulo apposiamente predisposto, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6

cionale ed internazionale che si propone la presente Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad elaborare ed diffondere il Regolamento di Adesione alla Federazione Italiana Danza (F.I.D.) nel quale saranno indicati
chiaramente tutti i requisiti necessari alle Associazioni
culturali, alle scuole e ai Centri di Danza per diventare membri associati dell'Associazione.

Direttivo Nazionale, inoltre, provvederà sulla base delle indicazioni dell'assemblea nazionale, ad istituire eventuali organi, uffici e rappresentanze periferiche dell'Associazione, sia a livello regionale che a livello provinciale, che eserciteranno dietro suo membro e sotto il suo diretto controllo.

Sono pertanto istituite le seguenti Legazioni Regionali:


1) Legazione Regionale del Piemonte - Val d'Aosta;

2) " " della Lombardia;

3) " del Friuli - Venezia Giulia;

) " del Veneto;





	5)	li	11	della Liguria;
	6)	## *** **** =	H	della Toscana;
	7)	"	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	dell'Emilia - Romagna;
•.	8)	#1 	# 	delle Marche;
	9)	<b>11</b>	<b>n</b>	dell'Umbria;
	10)	H	<b>n</b>	dell'Abruzzo e Molise;
-	11)	H	H	del Lazio;
	12)	11	<b>It</b>	della Campania;
	13)	11	" -	della Puglia;
	14)		#	della Basilicata;
	15)	11	ti	della Calabria;
	16)	n 	11	della Sicilia;
	17)	ff .	<b>!!</b>	della Sardegna.
	1 - 1	_		· · ·

Le Legazioni Regionali assumeranno la veste giuridica di Enti a base volontaria, costituiti per fini culturali, sportivi e sociali, senza scopo di lucro ed apolitici.

Le Legazioni saranno autonome, in quanto libere di assumere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale; in tale ambito esse ricoprono anche la funzione di rappresentanza della Federazione Italiana Danza F.I.D. nazionale.

Esse potranno richiedere il riconoscimento giuridico.

Sono organi delle Delegazioni Regionali: a) l'Assemblea Regionale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo Regionale; c) l'Ufficio Regionale di Segreteria; d) il Segretario Regiona-



le; e) il Direttore Tecnico Regionale.

L'Assemblea Regionale è costituita dai soci residenti nella regionale di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo Regionale è organo di proposta e di controllo dell'operato dell'Ufficio di Segreteria Regionale; è composto di quattro membri eletti dall'Assemblea Regionale, che durano in carica quattro anni e che eleggono nel proprio seno il Presidente Regionale ed il Vice-Presidente.

Dell'Organo fanno parte, ma senza diritto di voto, anche i membri dell'Ufficio di Segreteria Regionale i quali, qualora esistano dubbi che le delibere si pongano in conflitto con le direttive nazionali, possono esercitare il temporaneo diritto di veto.

Sulla questione sarà chiamato a giudicare il Segretario Gene-

L'Ufficio di Segreteria Regionale è l'Organo esecutivo della Legazione ed è composto da: a) il Segretario Regionale; b) il Direttore Tecnico Regionale; entrambi di nomina diretta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante della Legazione Regionale, ed esercita la funzione di responsabile dell'esecutivo e di rappresentante dell'Associazione Naziona-

Il Direttore Tecnico Regionale è il responsabile tecnico della Legazione; a lui sono delegate oltre alle funzioni di pro-

posta, il controllo tecnico e il giudizio sul valore arti

co e pedagogico delle iniziative proposte dal Consiglio rettivo Regionale.

Può esercitare il diritto di veto temporaneo ed in tal c la validità della delibera del Consiglio Direttivo Regiona è sospesa sino al conseguimento del parere del Segretario ( nerale Nazionale.

Le cariche sociali delle Legazioni Regionali diverranno op rative soltanto a seguito della ratifica espressa da par del Consiglio Direttivo Nazionale o mediante "silenzio-asserso", che si verifica con il decorso del termine di 15 (quin dici) giorni dal ricevimento della comunicazione, delle nomi ne.


Ulteriori prescrizioni sulle attribuzioni e le funzioni delle Legazioni Regionali potranno essere inserite nel Regolamento Federale dell'Associazione Nazionale, purchè non in contrasto con quanto sopra stabilito.

Art. 7

Il socio dell'atto del tesseramento si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi
all'attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni alla sua persona, cose proprie o altrui, che possano
derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, dimostrazioni e gare, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione vol-



ta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti nonchè al relativo diritto che non siano gli eventuali risarcimenti riconosciuti dalla Società di Assicurazione alla quale
tutti gli atleti hanno diritto.



#### Art. 8

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea nazionale degli associati, composto da tre membri e che nominerà nel suo seno un Presidente, un Segretario Generale ed un Coordinatore Tecnico.

Potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con funzioni meramente consultive, tutti i Direttori Tecnici Nazionali nominati a norma dell'emanando regolamento di disciplina della Associazione.

- Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale avrà funzioni meramente rappresentative e fungerà da portavoce verso i terzi delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
- La firma e la rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano invece unicamente al Segretario Generale che durerà in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.
- Il Presidente ed il Coordinatore Tecnico dureranno in carica due ani, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.



Organo consultivo dell'Associazione sarà la Direzione Tecnic Nazionale composta da tre a cinque membri nominati dal Consi glio Direttivo Nazionale che dureranno in carica un anno e saranno rieleggibili.

## Art. 10

L'assemblea nazionale degli associati deve essere convocata via ordinaria almeno una volta l'anno per consentire la più ampia partecipazione dei soci alla vita associativa; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità o quanto ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo.

deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione sarà valida a maggioranza assoluta e qualunque sia il numero degli intervenu-

Art. 11

L'assemble degli associati:

a) fissa il programma annuale di attività da sviluppare na realtà teriitoriale ed ambientale in conformità agli indiriz-

zi del Consiglio Direttivo Nazionale;

- b) definisce le principali iniziative sportive e culturali;
- c) approva i bilanci presentati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) elegge i membri dei Mosigli Direttivo Nazionale.

L'Associazione ha durata di anni 50 (cinquanta) dalla sua costituzione e potrà essere prorogata su seplice delibera dell'assemblea.

## Art. 13

L'assemblea nazionale può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la qualifica di Presidente Onorario della Associazione ad una o più persone che in qualche modo si siano distinte per particolari benemerenze nell'azione svolta al conseguimento degli scopi dell'Associazione o comunque in ltri sport.

I President Onorari durano in carica un anno e sono rieleg-

I Presidenti Onorari possono partecipare alle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si si fà riferimento alle disposizioni contenute all'emanando rego
Immento disciplinare, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti. (1): Rachia "Lelugiazioni'

adde "Le grazioni". 2): Adde "autistizi". (3): ha din maubro adde mandato (1): kadia "regionele" adde "regione" (5): hadia "L'assemblia" (6): kadia "regionele" adde "regione" (5): hadia "Hasia" adde "che Gun'plic".

H-hachia sephite adde "semplici". (8): hadia "del mananda" adde "che Gun'plic".

Aste edapprovote; vadiate ette paroli. bulanto Stevanze E' copia conforme all'originale, in por fogli, ed a suo allegat, munit O delle prescritte firme che si rila-scia per uso LECR Recanati, -2 OTT. 1997 COPIA CONFORM